

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2967**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2004**

—————

Modifica all’articolo 348 del codice penale in materia  
di esercizio abusivo di una professione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 348 del codice penale punisce «chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato», con ciò tutelando l'interesse che la pubblica amministrazione ha di subordinare a cautele l'esercizio di alcune professioni particolarmente importanti e delicate. Per questa via il cittadino viene preservato dal rischio di affidarsi, per determinate esigenze, a soggetti inesperti nell'esercizio della professione o indegni di esercitarla.

Si tratta, ovviamente, di una disposizione che presuppone l'esistenza di norme giuridiche speciali, che prescrivono una particolare abilitazione per l'esercizio di determinate professioni, come avviene - solo per citarne alcune - per quelle di avvocato, giornalista, medico chirurgo, odontoiatra, odontotecnico, psicologo, veterinario, farmacista, architetto, ingegnere, geometra, perito agrario, ragioniere, dottore commercialista, geologo, consulente del lavoro.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere abusivo l'esercizio della professione in tre diverse ipotesi: allorché il soggetto sia sfornito del titolo richiesto (laurea o diploma); allorché, pur in possesso del titolo, non abbia adempiuto alle formalità prescritte per l'esercizio della professione (non sia, ad esempio, iscritto ad un albo); allorché, infine, l'esercizio avvenga in costanza di un provvedimento di interdizione temporanea o definitiva. Irrilevanti ai fini della configurabilità del reato sono, invece, sia l'eventuale gratuità della prestazione professionale, sia il consenso del destinatario della prestazione medesima, essendo il delitto posto a tutela di un interesse pubblico, per sua natura indisponibile.

Il delitto si consuma con la realizzazione del primo atto di esercizio abusivo, e richiede, quanto all'elemento psicologico, la consapevolezza di esercitare la professione indebitamente.

Se, a questo punto, dagli elementi costitutivi della fattispecie in parola, passiamo alla ricognizione dell'aspetto sanzionatorio di essa, ci accorgiamo che il legislatore ha collegato al delitto *de quo* delle pene particolarmente tenui: è infatti prevista la reclusione fino a sei mesi o, in alternativa, la multa da 103 a 516 euro.

Orbene, il presente disegno di legge nasce dalla constatazione che il fenomeno dell'esercizio abusivo di una professione, specialmente medica, è in costante aumento, come testimoniano le cronache giornalistiche, che documentano con sempre maggiore frequenza casi di esercizio della professione da parte di soggetti sprovvisti dei necessari requisiti, i quali fanno diagnosi, prescrivono cure ed effettuano trattamenti terapeutici, rischiando, al più, sei mesi di reclusione o 500 euro di multa! Rischiando, cioè, pene del tutto irrisorie, soprattutto ove raffrontate ai cospicui guadagni che l'esercizio della professione consente di realizzare, rispetto ai quali il trattamento sanzionatorio oggi previsto non può certo considerarsi un valido deterrente.

Quanto premesso è sufficiente a dimostrare l'assoluta necessità di procedere ad una riforma dell'articolo 348 del codice penale, che ne specifichi meglio il profilo sanzionatorio, aggravandolo e graduandolo in funzione delle conseguenze che l'attività delittuosa può produrre.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Abusivo esercizio di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Quando dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, per il solo esercizio abusivo della professione la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con le pene stabilite dal primo comma e con la decadenza dall'albo professionale.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo».

